

N. R.G. 5108/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE**

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da BOLOGNINI MARIA CRISTINA,

C.F. BLGMCR58H60A944J, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Rilevato che BOLOGNINI MARIA CRISTINA ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012, successivamente integrato e modificato;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi, composto da: avv. Nadia Trifirò, avv. Giovanna Gaudenzi e avv. Maria Olivia Zambelli;

dato atto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, co. 2 e 3 bis, L. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, la copia dei conti correnti degli ultimi cinque anni da cui si ricavano gli atti dispositivi compiuti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione sulla fattibilità del piano, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e il certificato del suo stato di famiglia, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;



considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.), che la debitrice non ha fatto ricorso ad altra procedura prevista dalla L.3/2012 negli ultimi cinque anni e che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis per cause a lei imputabili; ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

rilevato che non risulta l'esistenza di atti in frode ai creditori;

preso atto dei chiarimenti e della modifica della proposta compiuta in sede di integrazione;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che sono state presentate osservazioni da IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;

ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato lo stato di sovraindebitamento, tenuto conto che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso principalmente dall'accensione di un mutuo per lavori di ristrutturazione della casa, nonché dalla presenza di disturbi ansioso depressivi degenerati in sindrome affettivo bipolare, psicosi maniaco depressive e dipendenza da alcool, che hanno determinato plurimi investimenti in borsa attraverso operazioni molto rischiose e non seguite da consulenti esperti, a cui hanno fatto seguito altri finanziamenti per provvedere ai bisogni di vita quotidiani;

tenuto conto, con riguardo alle osservazioni pervenute da IBL, che:

- l'assenza di difesa tecnica non è causa di nullità ex art. 82 c.p.c., non essendo la stessa richiesta dalla l. 3/2012 nell'ipotesi di presentazione del piano del consumatore (cfr. art. 7 con il quale si riconosce al debitore la possibilità di proporre un piano, con il solo ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi). Non va inoltre trascurato che il Codice della Crisi ha espressamente disposto (art. 68, I comma, ultima parte) che per la presentazione del piano del consumatore non è necessaria l'assistenza del



difensore. Le norme del Codice della Crisi, se pur non ancora entrate in vigore (prevista per il 1.9.2021), costituiscono sin da ora un valido parametro interpretativo di riferimento al fine di individuare la disciplina applicabile in caso di procedure concorsuali (cfr., in motivazione, Cass., sez. I, 14-28 febbraio 2019, n. 8980 che, in tema di leasing, ha affermato che la nuova regolazione della crisi di impresa, nonostante la *vacatio legis*, fa ormai parte dell'ordinamento vigente);

- le contestazioni in punto a insussistenza del requisito della meritevolezza sono smentite – oltre che dalle considerazioni sopra espresse riguardo alle ragioni dell'indebitamento - dalla circostanza che la ricorrente si è assoggettata volontariamente a percorsi di recupero delle dipendenze, confermando la serietà dei propositi sottesi al piano. Non va inoltre trascurato che lo stesso creditore ha erogato un finanziamento il 21.05.2018, epoca in cui la condizione economico-patrimoniale della ricorrente era pressoché analoga all'attuale. Il creditore, dunque, ha dimostrato di ritenere Maria Cristina Bolognini meritevole di affidamento economico-finanziario. A nulla rileva l'asserita inapplicabilità dell'art. 124 TUB al caso di specie, posto che l'istituto di credito ha sempre accesso alle banche dati ivi previste e non si affida unicamente al questionario;
- le doglianze relative alla mancata messa a disposizione del TFR non sono condivisibili, trattandosi di retribuzione che, allo stato, non è esigibile, né a disposizione della ricorrente;
- il negozio di cessione del quinto non è opponibile alla presente procedura, la quale può aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria a favore di IBL, in quanto – al pari del restante patrimonio – costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. La L. 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori



concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio che, pertanto, possono essere trattati alla stregua degli altri beni e posti nella disponibilità di tutti i creditori. Il credito di IBL è maturato in base ad un contratto di finanziamento chirografario e, conseguentemente, il credito residuo conserva la medesima natura, essendo irrilevante che fosse stata originariamente convenuta la restituzione mediante cessione dello stipendio;

- alla luce di quanto sopra non sono state violate le disposizioni di cui all'art. 2741 c.c. e all'art. 2918 c.c., essendo quest'ultima norma eccezionale applicabile solo alle ipotesi di cessioni e liberazioni di pignoni e di fitti;
- il compenso dell'OCC è equo in base ai parametri normativamente previsti;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore, atteso che il piano proposto, pur prevedendo una soddisfazione parziale dei creditori chirografi, non appare per gli stessi più svantaggioso rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio, in considerazione del gravame sussistente sul bene escluso dalla presente procedura per cui dalla sua vendita deriverebbe verosimilmente – tenuto conto della stima in atti e dell'importo residuo del mutuo - solo il soddisfacimento del creditore ipotecario (escluso dal presente piano). Non va poi trascurato che la debitrice, nel caso di liquidazione del patrimonio, dovrebbe stipulare un contratto di locazione per un appartamento in cui vivere, con conseguente pagamento di un canone mensile verosimilmente superiore alla rata di mutuo (pari a € 330,00 mensili);

considerato che i professionisti incaricati alla gestione della crisi dovranno risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;



ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, co. 3, L. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,

**P.Q.M.**

1. omologa il piano del consumatore predisposto da BOLOGNINI MARIA CRISTINA, CF BLGMCR58H60A944J ;
2. dispone lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione dello stipendio del ricorrente attualmente in corso con IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
3. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
4. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

*Bologna, 10 maggio 2020*

**IL GIUDICE**

*Antonella Rimondini*

